



Ripartizione Sviluppo Economico

COMUNE DI BARI

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 202 CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER N. 202 POSTEGGI UBICATI IN BARI C/O L'AREA ESTERNA OVE SI SVOLGE IL MERCATO SETTIMANALE DI MERCI VARIE DI VIA VACCARELLA, NEL QUARTIERE CARBONARA, PER LO SVOLGIMENTO DEL C.D. "MERCATINO DELLE PULCI - IL BARI-USO" ANNO 2022-2023.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Vista l'informativa di giunta comunale del 17.12.13 con la quale è stata individuata una nuova area pubblica da destinare quale sede del c.d. "Mercatino delle Pulci", nonché l'informativa di giunta comunale del 15.04.2022 con la quale è stata resa nota la volontà di predisporre il seguente avviso pubblico

RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e per 30 (trenta) giorni consecutivi, sarà possibile inoltrare apposita istanza di partecipazione per l'assegnazione di n. 202 (duecentodue) concessioni di occupazione di suolo pubblico relative a n. 202 (duecentodue) posteggi presso l'area esterna ove si svolge il mercato settimanale di merci varie di Via Vaccarella (Carbonara), per lo svolgimento del c.d. "Mercatino delle pulci - il Bari-uso" per il periodo ottobre 2022 - ottobre 2023.

E' facoltà dell'Amministrazione assegnare un numero inferiore di posteggi, rispetto a quello indicato alla lettera precedente, sulla base della disponibilità degli stessi, nonché differire la data di inizio della manifestazione e/o anticipare il termine di conclusione della stessa, sulla base di valutazioni insindacabili di interesse pubblico, legate anche ad un eventuale evolversi della situazione epidemiologica.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'AVVISO E FINALITA'

La manifestazione "Mercatino delle pulci - il Bari-uso" ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale offrendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione.

Il presente avviso ha, per oggetto l'assegnazione di n. 202 concessioni di occupazioni di suolo pubblico, presso l'area esterna ove si svolge il mercato settimanale di merci varie di Via Vaccarella (Carbonara), istituito con determina dirigenziale n. 2011/07173 del 18.10.11, per la prima e terza domenica di ogni mese.

Tali concessioni sono necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività amatoriale di vendita esercitata in forma non imprenditoriale da parte di privati, hobbisti e scambisti, di oggetti usati o collezionati di modico valore, nell'ambito del c.d. "Mercatino delle pulci - il Bari-uso".

ARTICOLO 2 GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE

L'organizzazione della manifestazione denominata "Mercatino delle pulci - il Bari-uso", viene gestita dalla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari.

ARTICOLO 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

Di norma la manifestazione si terrà 2 domeniche al mese (la prima e la terza) ed esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7.00 alle ore 12.30.

L'ingresso all'area per gli operatori sarà consentito dalle 6.00 alle 7.00.

Al termine dell'orario di svolgimento della manifestazione, la relativa area dovrà essere resa libera da persone e cose, a cura degli stessi operatori.

In caso di concomitanza con altre manifestazioni, o in presenza di particolari necessità, l'Amministrazione Comunale potrà variare le giornate di svolgimento con proprio provvedimento, di cui verrà dato avviso in tempo utile con affissione all'Albo Pretorio on line, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it) ed attraverso gli organi di stampa.

ARTICOLO 4 CATEGORIE OPERATORI AMMESSI

La partecipazione al mercatino è consentita esclusivamente a privati cittadini, scambisti ed hobbisti che non esercitano attività commerciale in modo professionale ed abituale ma che offrono al pubblico, in maniera occasionale, oggetti usati o collezionati, di proprietà dell'espositore, o frutto della creatività e dell'ingegno personale e fatti a mano, o arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine, etc., non aventi valore storico o artistico.

ARTICOLO 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 4 del presente avviso che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
- essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159;
- non essere titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- non essere artigiani che vendono i propri articoli in forma imprenditoriale o professionale;
- essere un venditore non professionale, che vende esclusivamente oggetti rientranti nella propria sfera personale o oggetti collezionati e che, pertanto, non è tenuto all'iscrizione I.V.A..

ARTICOLO 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta unicamente utilizzando il modello accluso al presente avviso (da ritirare presso gli Uffici Servizi Amministrativi ex TULPS della Ripartizione Sviluppo Economico - 2° piano di Piazza Chiurlia 27, o da scaricare dal sito internet istituzionale www.comune.bari.it - Bandi e Concorsi - Altri Avvisi) e dovrà essere, a pena di nullità, compilata in ogni parte e sottoscritta dall'istante.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

La domanda, munita di marca da bollo di importo pari ad € 16,00, dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 13.00 del giorno 25/08/2022, alternativamente ed esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- ✓ posta certificata al seguente indirizzo: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it (in tal caso farà fede la data e l'orario di ricezione della pec), indicando, a pena di inammissibilità, il seguente oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL C.D. MERCATINO DELLE PULCI”

- ✓ direttamente all'Ufficio Protocollo della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, Piazza Chiurlia n. 27, primo piano, in busta chiusa con l'indicazione del mittente e riportante, a pena di inammissibilità, il seguente oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL C.D. MERCATINO DELLE PULCI” (in tal caso farà fede la data ed il numero del protocollo).

Non saranno prese in considerazione domande pervenute a mezzo posta elettronica o ad indirizzo diverso rispetto a quello di posta elettronica certificata sopra indicato (suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it).

La presentazione della domanda di partecipazione non potrà contenere né riserve, né condizioni di sorta e comporta inoltre l'accettazione integrale del presente avviso.

Nel caso in cui, per motivi imprevisi e per cause di forza maggiore, la manifestazione programmata non dovesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate senza che gli operatori possano ricorrere contro l'Amministrazione, a qualsiasi titolo o causa. In tal caso agli operatori non competerà alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute.

SARA' MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- l'incompletezza della domanda di partecipazione;
- la mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda;
- la mancata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- la presentazione della domanda fuori termine.

ARTICOLO 7 MODALITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze, la Ripartizione Sviluppo Economico - Ufficio Servizi Amministrativi ex T.U.L.P.S., procederà all'istruttoria delle domande pervenute, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Le stesse, verranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale (e, più precisamente, con riferimento ai seguenti elementi: completezza e conformità della domanda e della relativa documentazione alle prescrizioni del presente avviso) e sotto il profilo sostanziale (possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente avviso).

Saranno esaminate le domande pervenute fuori termine, solo ed esclusivamente nel caso in cui le domande presentate nei termini siano in numero inferiore rispetto ai posteggi da assegnare.

Qualora il numero degli idonei dovesse eccedere quello delle concessioni da assegnare, delle eccedenze si terrà conto nell'eventualità che si rendessero disponibili dei posteggi durante l'anno.

Al termine dell'istruttoria, verrà formata una graduatoria degli "idonei".

In caso di parità fra le domande pervenute, verrà data priorità all'anzianità anagrafica.

ARTICOLO 8 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI

Gli operatori collocati in posizione utile nella graduatoria, saranno posti in un elenco in ordine alfabetico, partendo dalla lettera estratta a sorte, dalla quale si procederà per l'assegnazione dei posteggi in ordine numerico crescente.

La graduatoria ha validità per il periodo ottobre 2022- ottobre 2023.

ARTICOLO 9 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI

La graduatoria di cui al precitato art. 8, sarà pubblicata a cura dell'Ufficio Servizi Amministrativi ex T.U.L.P.S., sul sito istituzionale del Comune di Bari, nonché tramite affissione presso gli uffici siti al secondo piano della Ripartizione Sviluppo Economico ubicata in Bari al Largo Chiurlia 27.

La pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale del Comune di Bari nonché l'affissione presso gli uffici, equivarrà ad ogni effetto a notifica agli operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti.

ARTICOLO 10 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

A seguito dell'approvazione della graduatoria degli idonei, l'Ufficio Servizi Amm.vi ex T.U.L.P.S. provvederà a rilasciare concessione all'occupazione di suolo pubblico in favore degli aventi diritto, con l'indicazione del posteggio da occupare, partendo in ordine crescente, dal posteggio n. 1.

La concessione ha validità per un anno del rilascio, fatte salve eventuali proroghe.

ARTICOLO 11 RILASCIO CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'Ufficio provvederà a rilasciare in favore degli aventi diritto, atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico, che gli stessi dovranno ritirare previa apposizione di una marca da bollo di € 16,00.

Il ritiro della concessione è subordinato al preventivo pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, da effettuarsi presso la SO.G.E.T. S.p.A. in via Quintino Sella n. 208/210, 70122 Bari (tel. 080/8806293), di cui dovrà essere fornita copia al momento del ritiro. A supporto del contribuente, da aprile 2022, è attivo un simulatore di calcolo

online del canone unico patrimoniale dovuto al seguente link <https://cloud.ddmanagement.it/bari/admin/dc645.php>. Al termine della simulazione di calcolo, il sistema reindirizza l'utente sulla piattaforma SOGET/PagoPA per effettuare il versamento in autoliquidazione.

Il posteggio assegnato non può in alcun modo essere scelto, prenotato, riservato o ceduto a terzi.

Il verificarsi di tale circostanza comporterà la **decadenza** della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

Non potrà essere occupato uno spazio superiore a quello attribuito e demarcato sul suolo.

L'assegnazione dell'area di posteggio ad ogni singolo operatore, necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività nell'ambito del "mercato delle pulci", avrà durata annuale.

Il titolare del posteggio dovrà:

- essere presente nell'area del posteggio;
- non occupare spazi diversi e/o maggiori rispetto al posteggio assegnato;
- occupare l'area solamente nel rispetto degli orari stabiliti;
- evitare lo scambio di posteggi fra operatori;
- lasciare libero e pulito il posteggio a fine manifestazione.

ARTICOLO 12 DIVIETI

Nell'ambito del "mercato delle pulci" è in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi.

Inoltre, è fatto assoluto divieto di dar corso all'esposizione e/o alla vendita di:

- a) animali;
- b) generi alimentari e bevande alcoliche;
- c) oggetti di particolare valore storico;
- d) metalli e pietre preziose;
- e) materiali pericolosi, esplosivi e combustibili;
- f) oggetti da punta o da taglio, armi proprie ed improprie, munizioni e simili.
- g) materiale pornografico e/o merci che possono risultare offensive al pubblico decoro;
- h) oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale.

La Polizia Locale, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento, provvederà a diffidare ed allontanare dal mercato coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e parimenti, o che effettuino la vendita di cd ed ogni tipo di merce contraffatta, nonché vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente avviso, o di dubbia provenienza.

ARTICOLO 13 OBBLIGHI PARTICOLARI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

L'operatore deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.

In ogni caso il corrispettivo di ciascun articolo non può essere superiore all'importo di 250 euro.

L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione; non può essere sostituito da altri, neppure da familiari o da appartenenti al nucleo familiare; in caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione, l'operatore dovrà giustificare la propria assenza a mezzo comunicazione da inviare, almeno 24 ore prima della manifestazione, ai seguenti indirizzi: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it; settoreannona.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Ogni operatore è tenuto a mantenere un comportamento esemplare nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal Mercatino, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale o da qualsiasi altro organo di controllo.

Gli operatori inoltre dovranno osservare le vigenti normative fiscali.

ARTICOLO 14 CORRETTE MODALITA' DI VENDITA

L'assegnatario del posteggio è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle antincendio.

L'allestimento dello spazio espositivo dovrà essere realizzato con particolare attenzione all'immagine e al tema della manifestazione.

In particolare, per tutti i partecipanti è fatto obbligo di posizionare con ordine e decoro le proprie merci, su ripiani alti non meno di 80 centimetri dal suolo. La merce dovrà essere esposta esclusivamente sul banco anzidetto con la sola eccezione per mobili o manufatti di pietra o altro materiale pesante che potranno essere posti a terra all'interno dello spazio assegnato, mantenendo comunque ordine e cura.

Il titolare dell'occupazione dovrà essere munito del provvedimento in originale (in bollo) di concessione di occupazione di suolo pubblico, rilasciato dall'ufficio competente, con l'indicazione delle generalità dell'espositore e della postazione assegnata.

Tutti gli assegnatari della concessione all'occupazione di suolo pubblico sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di sgombero, devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività non professionale.

L'inosservanza di una qualsiasi delle norme di cui al presente avviso, comporterà l'immediata revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e l'esclusione da successive edizioni della manifestazione organizzate dal Comune di Bari nei prossimi tre anni.

ARTICOLO 15 PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione di cui al presente avviso, sono tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale approvato con Delibera Consiliare del 09/2021 per l'occupazione di suolo pubblico, quella per lo smaltimento di rifiuti nonché all'assolvimento di tutti gli oneri fiscali derivanti dall'attività svolta.

Il mancato pagamento di quanto sopra indicato, comporterà la revoca della concessione all'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 16

REVOCA DEL POSTEGGIO

Il posteggio è revocato nei seguenti casi:

- qualora l'operatore nel corso di un anno, a partire dalla data di rilascio della concessione, totalizzi un numero di assenze superiore a otto, anche non consecutive, senza addurre alcuna valida giustificazione (da inviare, almeno 24 ore prima della manifestazione, ai seguenti indirizzi: suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it; settoreannona.comunebari@pec.rupar.puglia.it
- qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
- in caso di mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 15 del presente avviso;
- per l'impossibilità di notificare qualsivoglia comunicazione, alla residenza o domicilio indicato nell'istanza di partecipazione;
- in caso di violazione dell'art. 12 del presente avviso;
- sistematico mancato rispetto degli orari di ingresso;
- violazione dell'obbligo di mettere in vendita solo cose usate, antiche o di antiquariato.
- per motivi di ordine pubblico o di carattere igienico sanitario che l'Amministrazione si riserva in ogni momento di adottare.

ARTICOLO 17 ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non assume alcun tipo di responsabilità per i materiali e le merci poste in vendita dagli operatori nei posteggi espositivi.

Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da eventi atmosferici, esplosioni o infiltrazioni d'acqua o altre cause.

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA PER CONTAGIO DA COVID-19

L'operatore è tenuto a rispettare le seguenti norme in materia di prevenzione sanitaria per contagio da Covid-19:

- obbligo di pulizia e disinfestazione dei prodotti che hanno intenzione di mettere in mostra e/o vendere;
- nel caso di manipolazione del prodotto da parte del cliente, l'operatore dovrà invitarlo ad igienizzarsi le mani prima della manipolazione della merce;
- coloro che al mattino dell'evento riscontrano sintomi respiratori o simili riconducibili a Covid-19 sono invitati a non presentarsi alla manifestazione.

ARTICOLO 19 VIGILANZA

L'attività di vigilanza è svolta dalla Polizia Locale e dagli altri organi di controllo istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 20

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente avviso, così come previste nel disciplinare approvato con delibera di Giunta n. 58 del 17.02.2011, è punita, oltre ai casi in cui è disposta la revoca, con una sanzione pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, la cui applicazione sarà disposta secondo i dettami della L. 689/81.

Sono inoltre fatte salve eventuali altre disposizioni sanzionatorie previste dalla specifica normativa nonché dal codice penale.

I contravventori sono inoltre tenuti alla rifusione degli eventuali danni cagionati, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Bari (con sede al Corso Vittorio Emanuele n. 84 tel. 080.577111) a seguito della ricezione della richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico, si rappresenta che il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con la precitata richiesta, allegata al presente bando, con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2011/0051 del 07.07.2011, come modificato con D.C.C. n. 128/2021, in particolare per l'esecuzione dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Ripartizione Sviluppo Economico.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e di ottenere dal Comune di Bari, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza al Comune di Bari è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, il Direttore della Ripartizione Segreteria Generale del Comune di Bari, tel. 080.5772251 - 080.5772253 - 080.5772245 e-mail privacy@comune.bari.it.

ARTICOLO 22 INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare o recarsi presso l'Ufficio Servizi Amministrativi ex T.U.L.P.S. della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari in

Piazza Chiurlia 27 nei giorni di apertura al pubblico ovvero lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.00, martedì dalle 15.30 alle 17.30 - Tel. 080 5773957/3909 - Responsabile del Procedimento - Posizione Organizzativa Servizi Amm.vi ex T.U.L.P.S. - Avv. Annalisa De Carne.

ARTICOLO 23 NORME FINALI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarate.

Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Bari.

L'amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che competa all'espositore/venditore alcun diritto di reclamare danni di alcun tipo.

Il Comune potrà inoltre decidere, in caso di superiore interesse pubblico o per l'eventuale evolversi della situazione epidemiologica, di non iniziare, di ridurre, annullare e/o chiudere anzitempo la manifestazione senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta.

Il Comune di Bari si riserva, infine, di stabilire e rendere note altre norme integrative che ritenga opportune per meglio regolare il funzionamento della manifestazione. Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle presenti nell'avviso e saranno considerate accettate.

**IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
(Dott. Mario Marchillo)**